



6678

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI
ARTISTICI E STORICI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTA la notifica del 23.1.1912 con la quale ai sensi dell'art. 5 della legge 20.6.1909, n. 364, veniva assoggettato a tutela l'immobile denominato Chiesa di S. Colombano sito in via Parigi, 3 a Bologna;

RITENUTA l'opportunità di procedere al rinnovo della notifica del suindicato interesse, definendo, contestualmente, l'ambito di tutela mediante l'individuazione dei corrispondenti dati catastali, nonchè di trascrivere il provvedimento di vincolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

VERIFICATO, in particolare, che il Complesso Conventuale e la Chiesa di S. Colombano sito in provincia di Bologna, comune di Bologna in via Parigi nn. 5, 7, 9a, s.n., s.n. è segnato in Catasto al foglio 187 del N.C.E.U. particelle 124 sub 3 graffato al 125 (corrispondenti al mappale n. 125 del foglio 187 nella attuale planimetria catastale), 127 e C confinanti con le particelle 391, 122, 124, 403, 126 e con l'area pubblica denominata Via Parigi, segnate allo stesso foglio 187 del N.C.E.U. come dall'unità planimetria catastale;

CONSIDERATO che gli immobili suddetti hanno interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939 n° 1089, per i motivi illustrati nella relazione storico-artistica allegata;

VISTO l'art. 71 della legge 1° giugno 1939, n° 1089;

DECRETA

che il "Complesso conventuale e la Chiesa di S. Colombano, così come individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria catastale e relazione storico-artistica, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939 n. 1089 e resta, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sara' notificato, in via amministrativa, al rappresentante della proprietà sopra individuata ed al Comune di Bologna.

A cura del competente Soprintendente esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, li 23 GEN. 1995

IL DIRETTORE GENERALE

W. Serio

